

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione V - 1986/1987
2. Commissione V - 1986/1987

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.6/P del 7.4.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 7.4.1986 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 21.3.1986

- Riesame L.R. "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico pugliese. Norme per lo sviluppo della speleologia".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari

favorevoli: Capozza, Festinante, Tarricone, Abbati.

contrari:

di astensione: Iafrate, Marinelli.

LEGGI REGIONALE

~~"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO PUGLIESE. NORME PER LO
SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".~~

Osservata dal Governo con comunicazione prot. n. 3432/22604 del 18.5.1985.

Riesaminata dalla Commissione nella seduta del 27.2.1986. Parere favorevole
con modifiche.

Relatore: Nicola ARMENISE.

- Relazione;
- Comunicazione Commissario di Governo;
- Testo legge approvata dal Consiglio con a fronte emendamenti proposti.

Marzo, 1986.

LEGGE REGIONALE

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO PUGLIESE. NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge che ci accingiamo ad esaminare fu licenziata nella scorsa legislatura e mira a gettare le prime basi per un'organica politica regionale di tutela, conservazione e valorizzazione del prezioso patrimonio speleologico di cui la Puglia dispone per la particolare natura geologica del suo territorio. Patrimonio ancora non del tutto esplorato e spesso compromesso dalla mancanza di una adeguata cultura e dalla carenza delle iniziative degli enti pubblici preposti.

Oggi infatti la speleologia è affidata in gran parte al volontariato di quanti tra disagi e scarsità di mezzi vi si dedicano per pura passione della natura e della ricerca scientifica; ciò però non può essere sufficiente e s'impone urgentemente una maggiore presenza dell'intervento pubblico, considerato che i valori ambientali e culturali custoditi nelle cavità sotterranee appartengono a quelle aree delle "risorse del territorio" che vanno tutelate, come lo stesso Statuto regionale espressamente prevede, ma anche opportunamente utilizzante per lo sviluppo economico della nostra regione.

Le finalità della legge si pongono pertanto a buon diritto tra ~~gli obiettivi prioritari di una programmazione regionale che progressivamen~~
te punti alla conoscenza scientifica del territorio, ad invertire i processi di degrado ed a cogliere le potenzialità di sviluppo ancora inesprese.

Per tali fini la legge, definendo prioritariamente gli obiettivi (art. 1), dispone la tipologia dei dati e delle informazioni da raccogliere (art. 2) e istituisce il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche (art. 3) a cui ciascuno può fare iscrivere ambienti carsici ritenuti meritevoli.

Nell'ambito del catasto viene istituita una sezione speciale (art. 4) delle cavità sotterranee di particolare interesse da assoggettare a specifica normativa di tutela ed uso, nell'ambito del relativo strumento urbanistico.

Per la conservazione delle risorse e per la sua utilizzazione (artt. 6-7-8) la Regione, i Comuni, le Università, le cooperative e le associazioni speleologiche possono attivare provvedimenti conservativi e di valorizzazione (stazioni scientifiche sperimentali, servizi di protezione, esproprio aree, opere di sistemazione, potenziamento delle squadre di soccorso) mediante progetti specifici al cui onere partecipa la Regione sulla base di un programma annuale degli interventi. Viene infine costituita la commissione tecnica per la protezione dei fenomeni carsici pugliesi (art. 9) come organo di studio, di proposizione e di verifica.

La legge è stata rinviata a nuovo esame da parte del Governo della Repubblica per una osservazione all'art. 6. E' stato ~~impugnata~~ rilevato che ponendo "a carico dei Comuni obblighi dai quali derivano spese a carico degli stessi senza prevedere l'integrale rimborso da parte della Regione", si viene a violare l'autonomia degli enti locali.

Trattasi della norma che dispone l'esproprio delle aree necessarie ad assicurare la fruizione pubblica delle grotte e delle aree carsiche, quando non è possibile provvedere diversamente.

In tale caso la Regione avrebbe rimborsato il Comune nella misura massima del 90%, mentre il residuo 10% rimaneva a carico del Comune.

L'osservazione è stata accolta dalla Commissione che propone di elevare il rimborso al 100% della spesa ritenuta ammissibile (v. emendamento a fronte) previa però la preventiva valutazione concorde tra Regione e Comune sulla necessità della spesa; ci si è preoccupati infatti di rendere compatibile, l'intervento regionale con le disponibilità di bilancio.

In occasione del riesame si è poi ritenuto utile arricchire la Commissione tecnica di ulteriori funzioni tecniche (non solo studio e proposizione ma anche verifica tecnica) adeguando la presenza di professionalità esterne.

Sulla base di quanto esposto, invito il Consiglio ad approvare la legge con gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Marzo, 1986.

Nicola Armenise

LEGGE REGIONALE

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO. NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".

Art. 1
(Obiettivi)

1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e valorizzazione del sottosuolo, ^{del} patrimonio ambientale regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.

2. La Regione provvede per:

- a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;
- b) l'accertamento dello stato dell'ambiente carsico;
- c) la conservazione del patrimonio;
- d) la sua eventuale utilizzazione.

Art. 2

(Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell'ambiente carsico)

1. L'obiettivo di cui al punto a) dell'art. 1 ^X si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; ^{la} raccolta di dati sull'idrologia e sulla origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; ^{la} ricerca e studio di nuove cavità.

2. L'obiettivo di cui al punto b) dell'art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda; sulle modificazioni dello stato chimico-fisico delle rocce; sulle alterazioni dell'ambiente atmosferico in cavità.

Art. 3

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. La Regione provvede all'istituzione di un catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il Centro Regionale Controllo Ambiente di cui alla l.r. 42/1975.

.. alla l.r. 21 maggio 1975, n. 42.

2. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni *non* calcarei, nelle quali si verificano fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualità ambientale.

4. Delle predette aree ~~sono~~ iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi.

5. Coloro che intendano far iscrivere a catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno circostante.

(Testo approvato dal Consiglio)

(Testo proposto dalla Commissione)

6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area carsica interessata.

7. Per l'attuazione del catasto, la Regione può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di gruppi speleologici pugliesi e della società italiana di speleologia e/o di istituti universitari.

8. Il Catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato e previa richiesta scritta.

Art. 4

(Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale)

1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 5

(Conservazione del patrimonio)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto c) dell'art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l'inquinamento ed il degrado delle cavità naturali del territorio.

2. La Regione può costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire alla installazione, potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da enti pubblici, associazioni speleologiche, Università.

Art. 6

(Utilizzazione del patrimonio)

1. Per l'obiettivo di cui al punto d) dell'art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d'intesa con gli enti locali, secondo standard d'uso compatibili con la loro struttura.

2. Qualora risultasse necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non sia possibile provvedere altrimenti, attivano le procedure di espropriazione delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell'osservanza degli strumenti urbanistici.

3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di protezione e destinazione delle zone considerate, la Giunta regionale può concedere ai Comuni contributi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

... attivano, previa intesa con la Regione, le procedure..

.. concede ..

.... misura del 100% ...

Art. 7

(Progetti specifici)

1. Le amministrazioni locali, le Università, le associazioni speleologiche, ^{le cooperative,} possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.

2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

- Esposizione articolata del progetto;
- Relativo piano finanziario, anche di massima;
- Relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego di provvidenze già ottenute;
- Documentazione relativa all'avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

- Copia dello statuto sociale da cui si rilevi specificamente la finalità non di lucro dell'associazione.

3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività, oltre che una copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in partico-

lare per:

- l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
- le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

Art. 8

(Interventi regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Commissione tecnica)

1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio, e proposizione per la prima applicazione della presente legge.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

- l'Assessore all'Ecologia, che la presiede;
- n. 2 rappresentanti della Federazione speleologica Italiana;
- n. 1 rappresentante della Società speleologica italiana;
- n. 1 docente universitario specializzato in Scienze geologiche;

.. proposizione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai 'soggetti di cui al 1° comma del precedente art. 7.

... pugliese;

- n. 4 docenti universitari specializzati ...

- n. 1 Funzionario del settore Territorio;
- n. 1 Funzionario del settore Risorse Naturali;
- n. 1 Funzionario del settore Programmazione;
- n. 1 Funzionario del settore Agricoltura;
- n. 1 Funzionario del settore Turismo;
- n. 1 Funzionario del settore Ecologia.

... urbanistica;

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore Ecologia.

4. La Commissione resta in carica per due anni.

... tre anni ed è rinnovabile.

5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano i compensi previsti dall'art. 4 della l.r. 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 10

1. All'onere finanziario di L. 250.000.000= per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. 0601482 "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della Speleologia", con prelievo di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 0104435 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo viene dotato di L. 500.000.000. da prelevare dai fondi globali del bilancio 1986 e riportati al capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

Parte II

<u>Variaz. in diminuzione</u>	<u>Bil. di competenza</u>	<u>Bil. di cassa</u>
Cap. 1602040	500.000.000.=	500.000.000.=

"Fondi per finanziamento di spese derivanti da ll.rr. in corso di adozione".

(Testo approvato dal Consiglio)

(Testo proposto dalla Commissione)

Variaz. in aumento

Bil. di competenza

Bil. di cassa

Cap. 0104435

500.000.000.=

500.000.000.=

"Tutela e valorizzazione
del patrimonio speleolo-
gico".